

REGOLAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17/06/1996

Art. 1 – Finalità del servizio

Il servizio di distribuzione pasti a domicilio si inserisce tra gli interventi socio-assistenziali a sostegno della persona e del nucleo familiare, come strumento per consentire all'utente di conservare la propria autonomia e i legami con il proprio abituale contesto di vita socio-familiare, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

In particolare il servizio in oggetto, a complemento del servizio di assistenza domiciliare, è finalizzato a:

- supportare la persona in condizione di isolamento socio-familiare, ovvero in situazioni di urgenza temporanea o di transitoria inabilità;
- rafforzare, qualora sia presente, l'azione dei nuclei familiari di appartenenza;
- contribuire, in funzione preventiva e/o riparatoria, al mantenimento della salute attraverso una corretta educazione alimentare.

Art. 2 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto la preparazione e la consegna al domicilio degli utenti del pasto di mezzogiorno, nelle giornate da lunedì a sabato compreso.

In caso di necessità dell'utente potrà essere fornito, contestualmente al pasto di mezzogiorno, un piatto freddo per la sera e/o il pasto per la giornata di domenica.

Il pasto viene preparato secondo le indicazioni di apposita tabella dietetica approvata dalla USSL. Il confezionamento e il trasporto al domicilio degli utenti sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie della USSL.

Art. 3 - Utenti del servizio

Il servizio è rivolto ai residenti in Giussano in situazioni anche temporanee di difficoltà o isolamento: persone anziane, inabili, o con particolari difficoltà familiari.

Art.4 – Ammissione al servizio

L'attivazione del servizio avviene a seguito di richiesta della persona interessata o dei suoi familiari, oppure per iniziativa diretta dei Servizi Sociali Comunali.

Il Servizio Sociale Comunale valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento, anche attraverso visite domiciliari.

L'ammissione al servizio viene disposta dall'Ufficio Servizi Sociali compatibilmente con le risorse organizzative e le risorse finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggiore urgenza, ed in particolare:

- utenti per i quali si ravvisi uno stato di grave limitazione dell'autonomia personale, anche temporanea;
- utenti in grave condizione di isolamento dal contesto familiare e sociale, anche temporaneo;
- utenti già in carico al servizio di assistenza domiciliare.

Per l'ammissione al servizio è richiesta la preventiva attenzione da parte del medico curante relativa alla adeguatezza della tabella dietetica utilizzata per il servizio rispetto alle condizioni di salute e al regime alimentare dell'utente.

Art. 5 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Gli utenti contribuiscono al costo del servizio in rapporto al proprio reddito.

Il reddito viene calcolato come segue;

- Persone sole:
pensione lorda dell'anno in corso comprensiva della tredicesima mensilità (pensioni erogate dagli Istituti di previdenza e /o assistenza, pensioni sociali, pensioni di guerra, altre indennità, ivi comprese le indennità di accompagnamento, assegni erogati ai minorati civili, ecc.) maggiorata di eventuali redditi, al netto della rata documentata d'affitto, diviso dodici.
- Persone con altri conviventi:
Il reddito personale viene convenzionalmente determinato sommando al reddito dell'utente, calcolato come sopra, i redditi annuali di ogni altro convivente dichiarati ai fini IRPEF e desumibili dalle ultime certificazioni reddituali, diviso il numero dei componenti.

In mancanza di idonea documentazione fiscale, i redditi di cui sopra possono essere dichiarati nei modi previsti dalla legge n. 15/1968.

La quota a carico dell'utente viene calcolata in relazione alle seguenti fasce di reddito:

- fascia minima – servizio erogato gratuitamente:
reddito pari o inferiore al minimo vitale, calcolato come da vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici.
- fascia massima- intero costo pasto:
redditi pari o superiori al doppio della pensione minima INPS*
- fasce intermedie:
quota calcolata in base alla seguente proporzione
reddito massimo** : intero costo pasto = reddito personale : x

* pensione minima INPS anno 1996: L 659.050 mensili

** pari al doppio della pensione minima INPS

Annualmente, con delibera della Giunta Comunale, si provvederà a recepire le variazioni intervenute nei parametri predetti (pensione minima e costo del pasto), ai fini del ricalcolo delle quote individuali.

Per casi di particolare bisogno la Giunta Comunale, su motivata proposta delle Assistenti Sociali, può disporre a favore dell'utente l'esenzione totale o parziale della quota a suo carico.

Art. 6 - Dimissioni dal servizio

Il Servizio Sociale Comunale dispone la dimissione dal servizio a richiesta dell'utente, ovvero per risoluzione dello stato di bisogno, ovvero per situazioni sopravvenute tali da rendere inattuabile o inadeguato l'intervento.

Art . 7- Modalità di gestione del servizio

Il Comune può affidare a terzi (Ditte operanti nel settore della ristorazione, Cooperative, Associazioni) sia la fase di preparazione dei pasti, sia quella di distribuzione degli stessi al domicilio degli utenti.

* * *

Per l'anno 2010:

- **la quota massima di recupero a carico dell'utente ammonta a € 4,01 a pasto e si applica agli utenti che dispongono di un reddito mensile, calcolato ai sensi del presente Regolamento, pari o superiore a € 921,94;**
- **l'esenzione totale dal pagamento si applica agli utenti che dispongono di un reddito mensile, calcolato ai sensi del presente Regolamento, pari o inferiore a € 368,78.**